

TAKING
COOPERATION
FORWARD

Webinar 28 maggio 2020 14.30 - 16.30

 *Imprese culturali e dell'artigianato artistico e tradizionale: dove trovano risorse per crescere. Opportunità di finanziamento.*

 **Il regolamento del Maestro artigiano e le prospettive per la Regione del Veneto**

 Dott. Valerio De Vidi - Regione del Veneto, Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi

L. 8 AGOSTO 1985, N. 443

L. 8 agosto 1985, n. 443. Legge-quadro per l'artigianato.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1985, n. 199.

Art. 3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, **svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale**



Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al **DPR 25 maggio 2001, n. 288** (elenco esemplificativo)

- I - Abbigliamento su misura (camicerie, calzolai etc..)
- II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria (limatura cuoio; ricamatura..)
- III - Decorazioni (lavori di pittura, stuccatura etc..)
- IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura
- V - Legno e affini
- VI - Metalli comuni (arrotino, fabbricazioni di chiavi..)
- ...
- VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista etc. etc.



Art. 8. Istruzione artigiana.

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.



Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di **bottega-scuola** per il periodo definito dalle convenzioni regionali **alle imprese artigiane** di cui al comma precedente **che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4** [*l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura*].

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.



LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2018, n. 34 Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.

TITOLO III

Sistema artigiano

CAPO I

Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane

Art. 17 Interventi regionali.

La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente commissione consiliare individua:

- a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
- b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;



c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di rappresentanza e sindacali dell'artigianato e gli enti bilaterali costituiti tra le stesse ai sensi della vigente normativa.



Art. 18 Politiche di sviluppo per l'artigianato.

Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 17, la Giunta regionale individua apposite agevolazioni volte a favorire:

- a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
- b) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa;
- c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;



- d) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione;
- e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano
(...)
- m) il raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione e l'impresa artigiana;
- n) la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana
(...)



CAPO II Politiche per la qualità

Art. 19 Maestro artigiano.

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.
2. (...) la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
 - b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.
4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'**Albo**.
5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.



Art. 20 Bottega scuola.

Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

2. (...) la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola.



OGGETTO:

Individuazione degli ambiti prioritari, dei settori e delle tipologie di interventi a sostegno delle imprese artigiane. Art. 17, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto". Deliberazione della Giunta regionale n. 47/CR del 30 aprile 2019.

DELIBERA

(...) di approvare il documento "**Interventi a favore dell'artigianato veneto**", di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, quale strumento di indirizzo per l'individuazione delle misure di incentivazione e di sostegno alle imprese artigiane e per la definizione delle politiche di sviluppo dell'artigianato veneto (...)



ALLEGATO A DGR nr. 988 del 12 luglio 2019

Interventi a favore dell'artigianato veneto

In attuazione della Legge regionale 8 ottobre 2018, n.34

*“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione
dell'artigianato veneto”*



2.2.2 Linea di intervento B - Interventi specifici per i maestri artigiani

La legge regionale n. 34 del 2018 introduce, all'art. 19, la figura del "maestro artigiano"; si tratta di una novità volta a valorizzare il ruolo dell'artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze che merita di essere salvaguardato e trasmesso alle generazioni future. L'art. 20 della suddetta legge stabilisce poi che *"le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro"*. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "maestro artigiano" e per l'attivazione della "bottega scuola" saranno determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale,



sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, così come previsto dal succitato art. 19 della nuova legge regionale in materia di artigianato. L'adozione del suddetto provvedimento avverrà a seguito della conclusione del percorso di analisi svolto nell'ambito del progetto "Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione", promosso dalla Regione del Veneto e cofinanziato dal POR FSE 2014-2020; tale progetto si propone di realizzare un laboratorio di ricerca-progettazione-formazione finalizzato ad individuare e definire, anche mediante l'attività di analisi di modelli e di esperienze di successo nel contesto italiano (su tutte Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Regione Piemonte) ed europeo (in particolare Germania e Francia), le condizioni di praticabilità e di efficacia per la definizione:

- del significato del titolo di 'Maestro artigiano' nel contesto della Regione del Veneto, nonché delle attività e delle competenze che lo caratterizzano e dei contesti (organizzativi, di mercato del lavoro, e istituzionali) ai quali si riferisce;
- del dispositivo normativo-procedurale per poter acquisire tale titolo (e del suo rapporto con i dispositivi di accreditamento e di certificazione, sia della formazione che dei processi di lavoro);
- dei requisiti soggettivi (titoli di studio, esperienze formative e professionali, competenze) per potervi accedere;
- del dispositivo formativo e di sviluppo eventualmente necessario per acquisire le competenze che vi corrispondono;
- del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati al riguardo.



- a) progetto di legge per la riduzione dell'IRAP: la Regione prevede di attivare una serie di valutazioni volte ad appurare la possibilità di introdurre una riduzione IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) a favore delle imprese nelle quali opera un maestro artigiano;
- b) tirocini presso il maestro artigiano: l'obiettivo è quello di costruire un sistema formativo basato sulla figura del maestro artigiano, in primo luogo attraverso il finanziamento di tirocini da svolgersi presso le imprese accreditatesi come botteghe scuola. L'accesso all'agevolazione sarà subordinato alla presentazione di un programma individuale, la cui successiva realizzazione sarà oggetto di valutazione periodica. La misura d'aiuto si tradurrà nell'erogazione di un'indennità di partecipazione a favore del tirocinante e di un contributo per l'impresa artigiana presso cui il tirocinio è svolto. Potrà inoltre essere previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, a favore dell'impresa, nel caso in cui al tirocinio sia fatto seguire un contratto di apprendistato;
- c) adeguamento dei locali adibiti a botteghe scuola: si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura degli investimenti effettuati al fine di adeguare e migliorare i laboratori adibiti a "bottega scuola"; tale intervento, oltre ad essere una misura di sostegno diretto per le imprese dove opera un maestro artigiano, permette anche di facilitare lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui alla lettera b).



TRENTO

REGOLAMENTO 13 DICEMBRE 2019

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

13 Dicembre 2019

OGGETTO:

Modifica dei criteri per il conferimento del titolo di maestro artigiano (legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 articolo 13)

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato A, dal titolo **“Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento**

(articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”



CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO E PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Capo I

Conferimento del titolo di maestro artigiano

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro artigiano è conferito ad imprenditori artigiani che:

- a) sono titolari o soci attivi di un'**impresa artigiana** che svolge la propria attività nel relativo settore, **iscritta all'albo delle imprese artigiane**;
- b) hanno maturato un'**esperienza imprenditoriale di 3 anni** come titolare o socio attivo di un'impresa artigiana del settore;

...

d) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, mediante la **frequenza obbligatoria dell'apposito corso** di cui all'articolo 3 con esito finale positivo.



“Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3. **Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio.** Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”



Art. 2

(Definizione di lavorazioni artistiche e tradizionali e settori tutelati)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge, ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *lavorazioni artistiche*: le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. Rientrano tra le lavorazioni artistiche le attività di restauro consistenti in interventi diretti alla conservazione, al consolidamento, al recupero e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, museale, etnografico, bibliografico e archivistico purché svolte secondo quanto previsto dalla disciplina contenuta nel Capo III del Titolo VI Parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e successive modifiche;

b) *lavorazioni tradizionali*: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale, ivi comprese le produzioni alimentari tradizionali risultanti da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale.



Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale)

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge, possono ottenere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, le imprese che:
- a) risultino iscritte, da almeno tre anni, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) svolgano attività rientranti in uno dei settori tutelati individuati nell'allegato A al presente regolamento e indicate nella certificazione camerale;
 - c) realizzino prodotti o prestazioni di servizi connotati dagli elementi essenziali indicati nell'allegato A al presente regolamento.



Art. 5 (Riconoscimento)

1. La struttura competente avvalendosi, in particolare, delle fonti documentali redatte da enti pubblici operanti nel territorio regionale, mediante **istruttoria accerta e valuta il possesso dei requisiti indicati all'articolo 3**, ai fini del rilascio del **provvedimento di riconoscimento d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale**.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la struttura di cui al comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'istante, comunica a quest'ultimo il provvedimento di riconoscimento. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende, comunque, accolta.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e successive modifiche, in caso di richiesta di documentazione integrativa.
4. Il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1, viene annotato nell'albo delle imprese artigiane e dà diritto all'utilizzo del contrassegno di appartenenza previsto all'articolo 14 della legge.



CAPO III

MAESTRO ARTIGIANO

Art. 8

(Requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano)

- 1. La qualifica di maestro artigiano prevista dall'articolo 39 della legge, può essere conseguita dal titolare dell'impresa artigiana che abbia ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 5, ovvero dal socio lavoratore della stessa purché quest'ultimo partecipi personalmente all'attività artigiana.**
- 2. La qualifica di maestro artigiano, costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative nell'ambito delle Botteghe-scuola di cui all'articolo 11.**



3. ... costituiscono ... **requisiti necessari** per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano:

a) l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con annotazione nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 5, comma 4;

b) l'**anzianità professionale**, calcolabile anche cumulativamente tra più periodi, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore, desumibile dall'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nella stessa attività per la quale si richiede la qualifica e così articolata:

1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa artigiana;

2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;



- 3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
- c) **l'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere**, desumibile da esperienze di tutoraggio, svolte, preferibilmente, nell'ambito di contratti di apprendistato o di tirocini formativi, o da esperienze di docenza, documentabili dal curriculum professionale.

...

CAPO IV

BOTTEGA SCUOLA

Art. 11

(Requisiti per il riconoscimento della Bottega scuola)

1. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della Bottega scuola ai sensi dell'articolo 40 della legge, le imprese artigiane:

- a) iscritte all'albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale ai sensi articolo 5;



- b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, iscritto nell'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano, tenuto dalla CRA ai sensi dell'articolo 9 e che svolge, personalmente, l'attività di docenza nelle materie di competenza del suo settore specifico;
- c) dotate di idonei spazi, conformi alla normativa vigente, dedicati all'accoglienza degli allievi, nel rispetto dei vincoli di legge;
- d) dotate di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale in cui operano;
- e) in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 12, comma 1.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



REGIONE DEL VENETO

Valerio De Vidi

P.O. Artigianato e tutela dei marchi

REGIONE DEL VENETO



Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi
Unità Operativa Industria e Artigianato



valerio.devidi@regione.veneto.it

